

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 549-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell' Interno**

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco considera la materia civile e la materia penale.

La Convenzione prevede la piena equiparazione dei cittadini dei due Stati; l'assistenza giudiziaria nella forma della trasmissione degli atti e delle rogatorie; il valore di cosa giudicata delle sentenze in materia civile e commerciale rese in uno dei due Paesi.

La Convenzione prevede l'extradizione e fa propri vari principi giuridici già affermati nel campo internazionale. Non è ammessa l'extradizione del cittadino; essa è concessa per le condanne edittali non inferiori a sei mesi; non è ammessa per reati politici; può essere rifiutata per reati inerenti al servizio militare e subordinata ad ulteriori

intese quando sia commessa a violazioni di leggi fiscali, doganali e valutarie.

Queste le note essenziali della Convenzione.

È da notare la pienezza della libertà di difesa dei propri diritti.

È da notare ancora che l'extradizione, per i casi in cui è concessa, si attua nelle due forme previste in dottrina: l'extradizione attiva quando lo Stato chiede la consegna della persona imputata o condannata che si trova fuori dal territorio di altro Stato; la estradizione passiva quando lo Stato riceve da uno Stato straniero la domanda di consegna della persona imputata o condannata che si trova nel suo territorio.

La 3^a Commissione ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge, dal quale si attende l'approvazione da parte dell'Assemblea.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e alla estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 della Convenzione stessa.